



Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale



ombudsman@regione.marche.it

60122 Ancona, via Oberdan, 1 tel. 071.2298483 fax 071.2298264

# **I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nelle Marche**

**Macerata - 15 marzo 2009**

***avv. Samuele Animali***



Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale

60122 Ancona, via Oberdan, 1 tel. 071.2298483 fax 071.2298264



## ATTI DELLA REGIONE

### *LEGGI REGIONALI*

**Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23.**  
*“Autorità di garanzia per il rispetto dei  
diritti di adulti e bambini - Ombudsman  
regionale”.*



## Altre fonti

- **Costituzione artt. 97 e 117** Buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa; garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
- **L. 142/90 art. 8 (poi TUEL)** Facoltà per Comuni e province di inserire negli statuti il difensore civico
- **L. 241/90** Partecipazione, trasparenza, accesso agli atti (procedura ex art. 25), obbligo di motivazione
- **D.Lgs. 267/00 art 136** Potere sostitutivo vs. enti locali
- Non esiste una **legge quadro....**
- **A livello europeo e internazionale:** Risoluzione ONU 48/134/1993; Raccomandazione 61/1999 Consiglio d'Europa; Risoluzione 89/1999 Congresso poteri locali e regionali d'Europa; Carta di Nizza (2000) poi Trattato di Lisbona



## **CAPO I** **Principi generali**

### *Art. 1*

*(Istituzione dell'Autorità di garanzia  
per il rispetto dei diritti di adulti e bambini)*

1. È istituita l'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale, di seguito denominata *Autorità*.
2. L'Autorità ha sede presso l'Assemblea legislativa regionale.
3. L'Autorità svolge i compiti inerenti l'ufficio del Difensore civico, l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti.
4. L'Autorità svolge ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione regionale o conferita agli uffici di cui al comma 3 dalla normativa comunitaria e statale.
5. Le funzioni dell'Autorità in relazione agli uffici del Difensore civico, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e del Garante dei diritti dei detenuti sono disciplinate rispettivamente ai capi II, III e IV della presente legge.

# L'ombudsman regionale



# Così non va: la pubblica amministrazione giudicata dai cittadini

**File agli sportelli, moduli incomprensibili, ritardi nelle risposte, scarsa disponibilità degli impiegati. Sono le lamentele principali che emergono dagli utenti**

GIOVANNI GRASSO

**B**urocrazia, inefficienza, caos, indisponibilità, lentezza, diffidenza. Sono questi i termini più comuni che i cittadini italiani utilizzano per connotare, nel suo complesso, la Pubblica amministrazione. Ma, accanto a giudizi così taglienti, cresce la crescente

sconcertanti, perché si tratta, molte volte, di problemi la cui soluzione richiederebbe non costose riforme, ma solo un pizzico di buon senso. Come, ad esempio, la difficoltà degli anziani a leggere moduli scritti con caratteri troppo piccoli. Il problema numero uno per la maggior parte degli utenti alla prese con gli uffici pubblici è costituito dal proverbiale spreco di tempo. Spiega con efficacia il rapporto del Forum: «Dall'indagine emerge una forte discrasia tra la percezione del tempo del cittadino e il tempo che l'amministrazione impiega per erogare il servizio. Per il cittadino, una volta entrato in relazione con la pubblica amministrazione il tempo diventa ritardo». Le rimostranze degli intervistati parlano chiaro e

suggeriscono indirettamente anche dei possibili rimedi. C'è chi lamenta «il

**i diritti vengono in gioco nel  
quotidiano  
i giudici si occupano della  
patologia**



**il giudice è un argine  
il garante è un tramite,  
lavora sulla ricucitura delle relazioni  
mentre il giudice ne crea ex novo**

**nell'operato delle autorità di garanzia  
una combinazione di *advocacy* ed *auditing***

**Uno strumento istituzionale per:  
tutelare e promuovere diritti  
far funzionare meglio la P.A.  
costruire fiducia**





Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale



[ombudsman@regione.marche.it](mailto:ombudsman@regione.marche.it)

00122 Ancona, via Oberdan, 1 tel. 071.2298483 fax 071.2298204

REGIONE MARCHE

[www.difensorecivico.marche.it](http://www.difensorecivico.marche.it)

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

[difensore.civico@regione.marche.it](mailto:difensore.civico@regione.marche.it)

REGIONE MARCHE

[www.garanteminori.marche.it](http://www.garanteminori.marche.it)

UFFICIO DEL GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

[garante.minori@regione.marche.it](mailto:garante.minori@regione.marche.it)

REGIONE MARCHE

[www.garantedetenuti.marche.it](http://www.garantedetenuti.marche.it)

UFFICIO DEL GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI

[garante.detenuti@regione.marche.it](mailto:garante.detenuti@regione.marche.it)



REGIONE MARCHE

[www.difensorecivico.marche.it](http://www.difensorecivico.marche.it)

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

[difensore.civico@regione.marche.it](mailto:difensore.civico@regione.marche.it)









## **Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convenzione di New York; ma anche Convenzione di Strasburgo del 1996)**

***Dalla protezione alla titolarità autonoma di diritti in capo al minore***



**Riconoscimento,  
non concessione**



## **Art. 2**

### *(Autonomia e struttura organizzativa)*

1. L'Autorità svolge le proprie funzioni in autonomia e indipendenza.
2. L'Autorità si avvale della struttura organizzativa di cui all'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2008, n. 3 (Norme sull'organizzazione e il finanziamento delle Autorità di garanzia indipendenti e modifiche alle leggi regionali 14 ottobre 1981, n. 29, 18 aprile 1986, n. 9, 27 marzo 2001, n. 8, 15 ottobre 2002, n. 18).
3. L'Autorità può avvalersi della collaborazione di esperti nelle materie attinenti alle funzioni da svolgere.



**Non è un giudice, non è un avvocato, è un organo amministrativo**

**Non fa provvedimenti, non manda carabinieri;**

**può coordinare, promuovere iniziative di tutela, dare pareri, se occorre anche svolgere indagini, per esercitare un controllo e chiamare gli uffici a rispondere del loro operato**





### CAPO III

#### Ufficio di Garante per l'infanzia e l'adolescenza

#### Art. 10

*(Funzioni del Garante per l'infanzia e l'adolescenza)*

1. L'ufficio di Garante per l'infanzia e l'adolescenza è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996.



# Promozione

2. L'Autorità, in particolare:

a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti;



# Vigilanza

b) vigila con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alla Convenzione internazionale ed alla Carta europea di cui al comma 1;



# Segnalazioni

c) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, vigila sulle condizioni dei minori a rischio di emarginazione sociale e sollecita le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;



# Procedimenti

d) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione e degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età;



# Informazione

e) cura, in collaborazione con il CORECOM, la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza;



# TV, stampa, internet

f) vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, per la salvaguardia e la tutela dei bambini e delle bambine, sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa;



# TV

g) segnala all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni commesse in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;



# Elenco tutori

h) istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori;



# Consulenza tutori

i) assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati;



# MSNA

j) verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato;



# Discriminazione

k) vigila affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori;



# Dati

1) collabora all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale;



# Pareri

m) formula proposte e, ove richiesti, esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni.



# Strumenti: intese e accordi

## **Art. 11**

*(Ambito di intervento e modalità)*

- 1.** Nello svolgimento delle funzioni previste all'articolo 10, l'Autorità:
  - a) stipula intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;



## Strumenti: collaborazioni scientifiche

b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;



# Strumenti: collegamento con/tra le istituzioni

c) attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie;



# Strumenti: L. 241/90

d) prende visione degli atti del procedimento e presenta memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della legge 241/1990;



# Strumenti: segnalazioni

e) segnala alle Autorità competenti la violazione di diritti a danno dei minori.



# Formazione tutori e curatori

## Art. 12

### *(Tutela e curatela)*

1. L'Autorità promuove, d'intesa con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di idonei corsi di formazione in collaborazione con la scuola regionale di formazione di pubblica amministrazione della Regione.



**È efficace quando si tratta di mediare,  
controllare, proporre, approfondire...**

**Non è un castigamatti o un giudice  
d'appello: è P.A.**

**è imparziale ma non terzo**

**È espressione della capacità della P.A:  
di auto-correggersi (autotutela)**



Perché non c'è conflitto con l'autorità giudiziaria...

... perché si tratta di ruoli non  
alternativi ma complementari:

Si occupa di disfunzioni amministrative

Se emergono reati o altre violazioni di legge  
vengono segnalate all'autorità competente a  
provvedere (compresa A.G.)



## Esempi

- **Segnalazione che una struttura di accoglienza non è a norma: viene fatta fare un'indagine e chiesta una relazione**
- **Per esigenze interne dei servizi non è possibile il corretto svolgimento degli incontri protetti: esame in contraddittorio, eventuale richiesta di provvedimenti**

### Ma anche:

- **L'insegnante o il genitore segnala un film o una pubblicità**
- **L'ente locale non eroga servizi (es. educativa, scolastica domiciliare) a fronte di una patologia o di un disagio certificato**



## **Esempi**

**-Il Giudice non affida il figlio al vostro cliente:  
inutile che vi rivolgiate al Garante**

**- Logopedia, psicoterapia, mediazione familiare  
prevedono attese incompatibili con lo stato del  
minore:**

**“sensibilizzazione” dell'autorità competente**

**Ma anche**

**Conflitti tra cittadini e servizi**

**Valutazione delle procedure su casi particolari**



# **Percorsi**

**Minori stranieri non  
accompagnati  
Maltrattamento e abuso  
Educazione alla cittadinanza  
Sostegno scolastico  
Mediazione  
Tutori e curatori  
(Ricerche)  
(Corsi e seminari)  
(Segnalazioni)**



## **Per finire**

**Il prezzo dell'informalità è il venir meno di  
garanzie/poteri che invece abbiamo nel  
procedimento giudiziario  
(ma l'intervento del Garante non preclude quello  
del Giudice)**

**Il garante si occupa di mediazione istituzionale (tra  
istituzioni/tra cittadini e istituzioni)**

**Un sistema multidimensionale/integrato di tutela  
delle persone più deboli centrato specificamente  
sulla responsabilità (delle istituzioni) per i minori**



Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale



[ombudsman@regione.marche.it](mailto:ombudsman@regione.marche.it)

60122 Ancona, via Oberdan, 1 tel. 071.2298483 fax 071.2298264

